

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI RIVIERA E
I COMUNI DEL COMPENSORIO DI TIRO BIASCA, BODIO, PERSONICO,
POLLEGIO E SERRAVALLE

Premesse

- A. Sul territorio del Comune di Riviera (in seguito il “Comune di riferimento”) si trova il poligono di tiro di Iragna-Mairano (in seguito il “Poligono”).
- B. I Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle (in seguito insieme i “Comuni del comprensorio”) non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all’art. 133 cpv. 1 LM.
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del comprensorio è assegnato l’utilizzo del Poligono del Comune di riferimento. I Comuni del comprensorio sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, di manutenzione e di risanamento per il tramite del Comune di riferimento.
- D. La presente convenzione regola l’utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del comprensorio e la ripartizione degli oneri del Poligono fra il Comune di riferimento ed i Comuni del Comprensorio.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Basi legali

Alla presente convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l’Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l’Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- i comprensori di tiro-giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
- ogni altra disposizione applicabile.

Art. 2 Scopo

¹ La presente convenzione intende regolare l’esercizio del Poligono al quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni del comprensorio.

² La struttura dispone, secondo le indicazioni dell’Ufficiale Federale di Tiro (UFT) e della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) di:

- casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- 6 bersagli manuali a 50m;
- 5 bersagli manuali a 25m;
- stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (inclusi parapalle/cassoni);
- campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- servizi di un impianto pubblico;
- parcheggi.

Art. 3 Compensorio di tiro

Il compensorio è quello definito dalla SMPP e si compone dei Comuni del compensorio indicati in premessa.

Art. 4 Sede e competenze

¹ Il Comune di riferimento è designato comune sede, al quale è affidata l'amministrazione del Poligono.

² Il Comune di riferimento ha le seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione;
- b) trasmette ai Comuni del compensorio il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo;
- c) autorizza i lavori urgenti fino ad un importo massimo di Fr. 5'000.-;
- d) preavvisa e autorizza i lavori necessari per garantire l'esercizio dell'attività così come quelli ordinati dall'UFT, dalle CCT o dalla SMPP entro i termini indicati.

Art. 5 Organi

Il Municipio del Comune di riferimento svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 4 della presente convenzione.

Art. 6 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Il proprietario della struttura deve assicurare la sua struttura e confermare la sottoscrizione di una assicurazione RC, qualora sul suo poligono fossero attive più società di tiro.

Art. 7 Finanziamento

¹ Il Comune di riferimento provvede al finanziamento delle attività del Poligono mediante il proprio contributo, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del compensorio e provvede all'incasso.

² In accordo con la Società di tiro, il recupero delle spese a carico dei Comuni del compensorio avviene entro 60 giorni dalla presentazione del consuntivo annuale da parte della Società di tiro; è data facoltà di richiedere acconti intermedi per il tramite del Comune di riferimento.

Art. 8 Spese di investimento

¹ Tutti i lavori necessari sulla struttura vengono preavvisati da parte dell'UFT e della SMPP.

² I Comuni del compensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle spese di investimento per il poligono di tiro.

³ Il Comune di riferimento, sentito l'UFT, può attingere al conto di rinnovamento impianti accumulato dalla Società di riferimento.

⁴ Lavori urgenti fino ad un importo di Fr. 5'000.- possono essere autorizzati dal Comune di riferimento.

Art. 9 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni del compensorio (e quello di riferimento) partecipano alle spese del Poligono in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente. La chiave di riparto per l'anno 2018 è pertanto la seguente:

| Comune | abitanti | % popolazione |
|---------------|-----------------|----------------------|
| Biasca | 6'126 | 42.19 |
| Bodio | 1'031 | 7.10 |
| Personico | 344 | 2.37 |
| Pollegio | 757 | 5.21 |
| Riviera | 4'192 | 28.87 |
| Serravalle | 2'071 | 14.26 |
| Totale | 14'521 | 100.00 |

Art. 10 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

¹ Il Comune di riferimento sottoscrive una convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono. A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive una o più analoghe convenzioni con i terzi utenti del Poligoni (in primis altre società di tiro, o corpi di polizia comunali).

² Queste convenzioni regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e spese da essi derivanti in funzione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Art. 11 Durata e disdetta

¹ Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, la stessa ha una durata indeterminata.

² In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del comprensorio secondo la chiave di riparto.

³ Ciascuna parte al presente contratto può disdire lo stesso con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno in caso di modifica del comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro.

Art. 12 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente convenzione dovrà essere modificata e la chiave di riparto rivista.

Art. 13 Contestazioni

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni, sentita la SMPP.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione da parte di tutti i Comuni firmatari e con la ratifica della Sezione degli enti locali.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI BIASCA

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI BODIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

PER IL MUNICIPIO DI PERSONICO

Il Sindaco:

La Segretaria

PER IL MUNICIPIO DI POLLEGIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI SERRAVALLE

Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di Riviera nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Biasca nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Bodio nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Personico nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Pollegio nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Serravalle nella seduta del

Ratificata dalla Sezione degli enti locali il